

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° settembre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 9.

Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale. Pag. 2

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2007, n. 23.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Pag. 4

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 21.

Interventi per la valorizzazione dei siti archeologici ove insistono gli anfiteatri di Sepino, di Larino e di Pietrabbondante. Pag. 7

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2007, n. 6.

Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2007, n. 7.

Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano. Pag. 13

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 giugno 2006, n. 28.

Norme funzionali e geometriche per la progettazione e la costruzione di strade nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 giugno 2006, n. 30.

Comunicazioni in via elettronica dei rapporti di lavoro.
Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 luglio 2006 n. 33.

Regolamento relativo all'applicazione del canone per l'occupazione di aree pubbliche. Pag. 15

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al testo della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009 (Legge finanziaria 2007)» (Legge provinciale pubblicata nel supplemento n. 1 al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 1/I-II del 2 gennaio 2007). Pag. 20

ERRATA-CORRIGE

Alle leggi provinciali n. 12 del 16 novembre 2006 «Consulenza finanziaria e creditizia e istituzione della cooperativa di garanzia «Socialfidi» e n. 13 del 16 novembre 2006 «Organismi geneticamente modificati (OGM) nel *Bollettino ufficiale* n. 48/I-II del 28 novembre 2006 Pag. 22

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 9.**

Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 95 del 4 luglio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

MISURE VOLTE A FAVORIRE QUALITÀ ED EFFICIENZA DEI SISTEMI PROFESSIONALI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.

Art. 1.

Finalità

1. La Regione opera per condividere con gli enti locali del territorio regionale gli obiettivi di contenimento della spesa in materia di personale, di razionalizzazione delle funzioni di interesse comune e di qualificazione dei sistemi professionali, anche al fine di rendere più agevole la mobilità del personale.

Art. 2.

Ambito di intervento

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 1 la Regione e gli enti locali del territorio regionale individuano requisiti minimi di uniformità nell'ambito dei sistemi professionali, condividono strumenti di supporto allo sviluppo delle competenze, alla certificazione dei crediti per la valorizzazione della professionalità maturata e alla mobilità del personale.

CAPO II

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL PERSONALE. DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER IL TRIENNIO 2007-2009. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1997, N. 2 (MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE).

*Sezione I***FINALITÀ E INTERVENTI**

Art. 3.

Finalità

1. Il presente capo detta disposizioni ai fini dell'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del personale regionale e del concorso al contenimento della spesa pubblica ed introduce misure straordinarie volte alla stabilizzazione dei rapporti di impiego temporaneo nel rispetto dei principi fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007).

2. La Regione intende avviare, con le iniziative straordinarie disposte dalla presente legge, un processo per contrastare la precarietà operando, anche con le modalità previste dall'art. 6, per favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili per il personale che nell'ultimo quinquennio ha avuto rapporti di lavoro atipico con l'Ente Regione Emilia-Romagna, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e valorizzando tutte le professionalità e competenze presenti tra il personale dell'Ente.

3. La Regione opera per riordinare e ridurre progressivamente il numero di rapporti di lavoro a termine presenti all'interno dell'Ente, privilegiando, nella scelta dei contratti di lavoro atipici, il contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 4.

Programmazione degli interventi

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 558 della legge n. 296 del 2006, la Regione Emilia-Romagna nell'ambito della programmazione dei fabbisogni professionali definisce per il triennio 2007-2009, per le finalità fissate all'art. 3, un piano di interventi straordinari previa individuazione dei posti da coprire, dei relativi limiti e priorità, nel rispetto dei vincoli di dotazione organica e degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 5.

Requisiti e modalità per gli interventi straordinari

1. Gli interventi straordinari previsti dal presente capo, relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, si rivolgono al personale non dirigenziale:

a) in servizio presso la Regione alla data del 1° gennaio 2007, che abbia maturato, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 31 dicembre 2006, almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa;

b) in servizio presso la Regione alla data del 1° gennaio 2007, che maturi l'esperienza triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2002 in forza di contratti anche non continuativi stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

c) che abbia prestato servizio, presso la Regione per almeno tre anni, anche non continuativi, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere stabilizzati, mediante assunzione a tempo indeterminato, con le modalità previste dal presente articolo, a condizione che l'esperienza lavorativa richiesta sia stata svolta presso l'amministrazione regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/1970/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), o con assunzione dalle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente.

3. La Regione può procedere, in via prioritaria, all'assunzione diretta dei soggetti in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2 che sono risultati idonei in una procedura selettiva pubblica di natura concorsuale indetta dall'amministrazione regionale per il reclutamento, in categoria pari o superiore, di personale con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro, a condizione che ne presentino istanza nei tempi e nei modi individuati dall'amministrazione.

4. Per i posti programmati e non coperti ai sensi del comma 3, la Regione può indire procedure selettive rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Le relative graduatorie sono utilizzate soltanto per la copertura dei posti messi a concorso. Per tali procedure non trova applicazione l'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003).

5. Il personale di cui al comma 1, la lettera b) può essere assunto a tempo indeterminato solo al conseguimento del requisito dei tre anni di servizio.

6. Le assunzioni disposte ai sensi dei commi 3 e 4 avvengono nella categoria in cui è stata maturata l'esperienza lavorativa prevista al comma 1. Qualora l'anzianità di servizio sia stata maturata in differenti categorie, l'assunzione avviene nella categoria in cui è stata maturata per il maggior periodo.

7. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa definiscono, per quanto di propria competenza, le modalità e le procedure attuative degli interventi straordinari previsti nel presente articolo.

Sezione II

RICORSO ALLE FORME FLESSIBILI

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1997

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 2 del 1997 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Criteri per il ricorso a forme contrattuali flessibili e di esternalizzazione*). — 1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa, sentito il parere della competente commissione assembleare, definiscono i criteri di individuazione delle esigenze che rendono necessario il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato e disciplinano il ricorso alle forme di esternalizzazione per l'attuazione di nuove, specifiche attività assicurando idonee misure di controllo dei livelli di prestazione.».

Art. 7.

Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei

1. Compatibilmente con le esigenze organizzative, la Regione, in conformità all'art. 1, comma 560 della legge n. 296 del 2006, qualora decida di bandire negli anni 2007, 2008 e 2009 procedure per la formazione di graduatorie per assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, riserva una quota non inferiore al 60 per cento dei posti previsti ai soggetti con i quali ha stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio. Ai fini di cui al presente articolo, la durata complessiva di tali contratti deve risultare di almeno un anno, maturata nell'ultimo quinquennio, entro il 29 settembre 2006.

Sezione III

APPLICAZIONE AGLI ENTI SUBREGIONALI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Enti pubblici non economici regionali

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione. A tal fine quanto previsto con riferimento alla Regione Emilia-Romagna deve intendersi riferito a ciascun ente.

2. Gli atti per i quali il presente capo prevede la competenza della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, compresi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), e per l'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, la Regione Emilia-Romagna si avvale della facoltà di cui all'art. 1, comma 565,

lettera c) della legge n. 296 del 2006, al fine di procedere alla graduale trasformazione delle posizioni di lavoro già ricoperte da personale con rapporti di lavoro precario, tramite i quali si sia fatto fronte ad esigenze attinenti a funzioni istituzionali ed a ordinarie attività di servizio, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche definendo specifiche forme di valorizzazione delle esperienze professionali maturate all'interno dell'azienda. In tale ambito sono applicabili al personale interessato dai processi di cui alla presente disposizione e con riferimento allo specifico ordinamento, le norme di cui all'art. 9, commi 5 e 6.

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

1. La Regione indice procedure selettive pubbliche per il reclutamento di personale a tempo indeterminato disponendo nei relativi bandi un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative, diverse da quelle indicate dall'art. 5, comma 2, maturate presso la Regione, nei periodi di esperienza e nei termini fissati dall'art. 5, comma 1.

2. Le assunzioni disposte in attuazione del presente capo sono effettuate nei limiti del tetto di spesa della dotazione organica determinata ai sensi dell'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005) e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, per la copertura di posti istituiti entro il 31 dicembre 2007 e di quelli che si renderanno vacanti nel triennio 2007-2008-2009.

3. Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, non sono computate nelle percentuali fissate all'art. 2 del regolamento regionale 19 dicembre 2002, n. 35 (Regolamento in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione dell'art. 15 della legge regionale n. 43/2001).

4. Fermo restando quanto disposto nel presente capo, si applica la normativa in materia di accesso al pubblico impiego.

5. La validità delle graduatorie formate in esito alle procedure selettive previste negli atti di programmazione adottati ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Le graduatorie relative alle procedure previste nelle programmazioni antecedenti sono valide fino al 31 dicembre 2007.

6. In applicazione dei principi fissati dall'art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, la Regione continua ad avvalersi, nell'ambito del permanere del fabbisogno, del personale di cui all'art. 5, previa istanza degli interessati, mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro o assunzione diretta per coloro che non risultino più in servizio, fino ad avvenuto completamento delle procedure previste dal medesimo art. 5, commi 3 e 4.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 luglio 2007

ERRANI

07R0457

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 3 luglio 2007, n. 23.****Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 dell'11 luglio 2007)***IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto del tributo*

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) si applica ai rifiuti di cui all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).

Art. 2.*Soggetti del tributo*

1. Il tributo è dovuto, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, dal soggetto, pubblico o privato, che gestisce un impianto classificato, in base al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della Direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), come discarica per:

- a) rifiuti inerti;
- b) rifiuti non pericolosi;
- c) rifiuti pericolosi.

2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995, da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla provincia territorialmente competente prima della constatazione delle violazioni di legge.

4. Il tributo è dovuto alla Regione Liguria per i rifiuti conferiti nelle discariche ubicate nel territorio regionale.

Art. 3.*Base imponibile e determinazione del tributo*

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferita in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'art. 190 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il tributo è determinato nelle misure di cui all'allegato A).

3. Il tributo è applicato alle seguenti tipologie di rifiuti:

- a) rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
- b) rifiuti speciali non pericolosi;
- c) rifiuti speciali pericolosi;

d) rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani in base a disposizioni del regolamento comunale;

e) scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4;

f) scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4;

g) fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;

h) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti speciali non pericolosi;

i) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti speciali pericolosi.

Art. 4.*Pagamento del tributo in misura ridotta*

1. La giunta regionale definisce gli standard tecnico-operativi che gli impianti di trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere per poter usufruire del pagamento in misura ridotta del tributo per il conferimento in discarica degli scarti e sovralli derivanti dall'esercizio degli stessi, di cui all'art. 3, comma 40 della legge n. 549/1995.

2. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento funzionalmente collegati ad impianti di discarica, i provvedimenti autorizzativi provinciali ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) o modificazioni degli stessi individuano, per ciascun impianto, con riferimento agli standard operativi definiti con provvedimento della giunta regionale, i requisiti quantitativi e qualitativi delle frazioni di materiali derivanti dai processi di trattamento destinati a riutilizzo nelle attività di gestione degli impianti di discarica e non soggetti quindi al versamento del tributo di cui alla legge n. 549/1995.

3. Le quantità di materiali trattati e conferiti in discarica che non risultino conformi ai requisiti fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 restano in ogni caso soggette al tributo di cui alla legge n. 549/1995 nella misura ordinaria.

Art. 5.*Modulazione dell'importo del tributo in funzione dei risultati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*

1. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006, viene applicata l'addizionale del 20 per cento con le modalità previste dal comma 3 del medesimo art. 205.

2. L'accertamento sulle quote di raccolta differenziata è effettuato su base annua dall'Osservatorio regionale di cui all'art. 36 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), in collaborazione con gli osservatori istituiti presso le province in base all'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (disposizioni in campo ambientale), e con Arpal, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai comuni ai sensi del comma 3.

3. Ai fini della determinazione delle quote di raccolta differenziata raggiunte, ciascun comune della Liguria comunica alla Regione i risultati raggiunti nell'anno precedente entro il termine del 31 marzo tramite compilazione ed invio del modello definito ed approvato dalla Regione nell'ambito del censimento annuale relativo ai rifiuti prodotti nell'anno precedente.

4. La giunta regionale, sulla base dell'accertamento di cui al comma 1, entro il termine del 30 giugno approva un atto che riporta, per ciascun comune, la relativa quota di raccolta differenziata raggiunta, calcolata sulla base di criteri omogenei.

5. Ai comuni che non inviano la comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 3, l'addizionale del 20 per cento viene applicata indipendentemente dai risultati raggiunti, previa assegnazione del termine di trenta giorni per provvedere.

6. La giunta regionale determina, con proprio provvedimento, procedure e modalità applicative per le attività previste nel presente articolo.

7. A decorrere dalla data di costituzione delle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 152/2006, le attività poste in capo ai comuni dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalle suddette Autorità d'ambito.

Art. 6.

Modalità di riscossione e versamento

1. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare in fattura, separatamente, quanto riceve dal conferitore a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento del tributo in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalità di cui al comma 2.

2. Il tributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria regionale.

Art. 7.

Presentazione della dichiarazione

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, sono tenuti a produrre alla provincia, per le verifiche di cui all'art. 8, ed in copia alla Regione, una dichiarazione su modello conforme a quello approvato ai sensi del comma 3, contenente i seguenti dati:

- a) denominazione e sede della ditta e generalità complete del legale rappresentante;
- b) ubicazione dell'impianto;
- c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nonché i quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto;
- d) indicazione dei versamenti tributari effettuati.

2. In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. La Regione approva apposito modello della dichiarazione di cui al comma 1.

Art. 8.

Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie

1. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, constatate con apposito processo verbale dai soggetti e con le modalità indicati all'art. 3, comma 33, della legge n. 549/1995, è effettuato dalle province.

2. L'accertamento è effettuato dalle province anche nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa.

3. Le province contestano la violazione al trasgressore e agli eventuali coobbligati, conformemente alla normativa vigente, con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, degli interessi moratori e della sanzione amministrativa tributaria nella misura minima di cui all'art. 9, commi 1 e 2.

4. Le entrate derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 sono introitate dalle province, che provvedono a riversare alla Regione le somme relative a tributo ed interessi moratori.

Art. 9.

Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie

1. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo speciale per il deposito in discarica, si applica la sanzione amministrativa tributaria prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Alle violazioni diverse da quelle previste al comma 1 si applica l'art. 3, comma 31, della legge n. 549/1995 così come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie per discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti

1. Alle attività di discarica abusiva, di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dall'art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate con le medesime modalità e dagli stessi soggetti previsti dall'art. 8.

Art. 11.

Presunzione

1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'art. 3, comma 40, della legge n. 549/1995, questi si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale.

2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.

Art. 12.

Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo

1. Per la riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle violazioni di cui alla presente legge la provincia procede mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dal Titolo primo, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.

Decadenza

1. L'accertamento delle violazioni può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'art. 7.

2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente od erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento.

3. In caso di presentazione dell'istanza di rimborso a mezzo del servizio postale fa fede, quale data di presentazione, la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Art. 14.

Anagrafe delle discariche a fini tributari

1. Le province comunicano alla Regione i dati relativi alle nuove autorizzazioni per l'esercizio delle attività di discarica ai sensi della normativa in materia entro trenta giorni dal rilascio nonché, entro lo stesso termine, le modifiche alle autorizzazioni in essere.

2. Le province trasmettono alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento, copia delle denunce di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 15.

Quota di gettito riservata alle province

1. La quota del 10 per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, spettante ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 549/1995 alle province, viene ripartita tra le medesime sulla base dei quantitativi di rifiuti conferiti nelle discariche ubicate nel territorio provinciale e destinata esclusivamente allo svolgimento di interventi in campo ambientale con priorità alla gestione integrata dei rifiuti.

Art. 16.

Quota di gettito per programmi ambientali

1. Il 20 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, è destinato, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 549/1995, alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale.

2. Nell'ambito della quota di gettito di cui al comma 1 la Regione destina una percentuale non inferiore al 5 per cento a programmi in campo ambientale aventi come beneficiari i comuni che raggiungono i risultati di raccolta differenziata indicati all'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2005.

Art. 17.

Osservatorio regionale sui rifiuti. Attività di supporto tecnico

1. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale sui rifiuti istituito ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 20/2006, opera una sezione avente il compito di fornire supporto tecnico alle attività di riscossione, accertamento ed al contenzioso riguardante la applicazione dei tributi regionali in materia ambientale.

2. In particolare la sezione di cui al comma 1 provvede:

a) a fornire il supporto tecnico alla verifica dei dati inerenti il versamento del tributo per il conferimento in discarica di cui alla presente legge, anche in funzione delle attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'art. 8;

b) alle attività funzionali alla applicazione del tributo per il conferimento in discarica in misura proporzionale ai risultati della raccolta differenziata, in base alle previsioni dell'art. 5, garantendo il coordinamento fra le attività di elaborazione dei dati sulla produzione dei rifiuti e la determinazione della misura del tributo da versare da parte di ciascun comune;

c) alle funzioni connesse alla applicazione dell'onere di servizio, istituito dal regolamento regionale 19 marzo 2002, n. 2 (regolamento di attuazione dell'art. 40 della legge regionale n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'art. 40 della legge regionale n. 18/1999, a favore dei comuni sedi di impianti di gestione dei rifiuti;

d) alla promozione ed attuazione di iniziative di informazione e divulgazione sulle modalità di applicazione dei tributi regionali in materia ambientale.

Art. 18.

Norma transitoria

1. La misura di cui all'art. 5 trova applicazione a partire dall'anno 2008 ed ha come base per la determinazione dei risultati di raccolta differenziata raggiunti i dati delle dichiarazioni rese dai comuni, nell'ambito del censimento annuale, relative ai rifiuti prodotti nell'anno precedente.

2. Fino alla istituzione delle autorità d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 152/2006, l'addizionale al tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica è applicata a carico dei singoli comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dall'art. 205 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006.

3. La giunta regionale provvede alla approvazione dei provvedimenti di attuazione della presente legge entro il termine di nove mesi dalla data della sua entrata in vigore.

4. Ai fini della determinazione dei tributi dovuti nel periodo di vigenza della legge regionale 13 maggio 1996, n. 21 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani) e fino alla definizione degli standard tecnico-operativi di cui all'art. 4 della presente legge, per scarti e sovralli di rifiuti urbani e speciali assimilati e assimilabili agli urbani, di rifiuti speciali, tossici e nocivi sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, si intendono i materiali non più riutilizzabili derivanti da operazioni di recupero autorizzate, in forma ordinaria o semplificata, al recupero di materia o di energia.

5. Le frazioni che originano dalle operazioni di recupero di cui al comma 3 devono:

a) essere destinate agli impianti di recupero finale ovvero ai cicli di produzione o di consumo;

b) rispettare i parametri quali-quantitativi previsti nei provvedimenti autorizzativi provinciali nel caso in cui si operi in procedura ordinaria;

c) rispettare i limiti e le condizioni previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni nel caso in cui si operi in procedura semplificata.

Art. 19.

Abrogazioni

1. La legge regionale 13 maggio 1996, n. 21 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani) è abrogata.

2. L'art. 48 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) è abrogato.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale sono iscritti:

a) il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi degli articoli 2 e 8, comma 4, al Titolo I Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, Categoria 1.1 Entrate derivanti da tributi propri della Regione, U.P.B.1.1.1 Imposte;

b) le entrate per interessi ai sensi dell'art. 8, comma 4, al Titolo III Entrate extra tributarie - Categoria 3.4 Entrate di natura varia, U.P.B. 3.4.1 Entrate di natura varia.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono stanziati:

a) la quota del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riservata alle province ai sensi dell'art. 15 nell'Area I Istituzionale alla U.P.B. 1.104 Rapporti con gli enti locali;

b) la quota del gettito del tributo destinata al fondo previsto all'art. 16 nell'Area IV Ambiente alla U.P.B. 4.101 Interventi e studi in materia di tutela ambientale e alla U.P.B. 4.201 Interventi nel settore dell'Ambiente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 luglio 2007

BURLANDO

(Omissis)

07R0539

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 21.****Interventi per la valorizzazione dei siti archeologici ove insistono gli anfiteatri di Sepino, di Larino e di Pietrabbondante.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del 16 luglio 2007)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione Molise con la presente legge intende promuovere e sostenere iniziative di carattere culturale idonee ad attrarre visitatori, anche non residenti nel territorio regionale, nelle località di interesse archeologico di Sepino, di Larino e di Pietrabbondante, incentivando la realizzazione di manifestazioni mediante la specifica utilizzazione e valorizzazione degli anfiteatri ivi esistenti e delle attività teatrali svolte in applicazione dell'apposito programma annuale di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.*Finanziamenti regionali*

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale dispone annualmente la partecipazione al finanziamento dei programmi previsti dallo stesso articolo nel limite dello stanziamento complessivo di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) e del contributo massimo, a favore di ciascuno dei tre comuni, di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Art. 3.*Programma annuale*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno una commissione composta dall'Assessore regionale alla cultura, che la presiede, e dai sindaci dei tre comuni interessati, o loro delegati, predispone il programma delle manifestazioni e degli eventi di cui all'art. 1 e lo sottopone alla giunta regionale per l'approvazione.

2. Il programma può prevedere forme di agevolazione a favore dei visitatori che intendono prolungare il loro soggiorno.

3. Non meno del 5 per cento delle spese programmate è destinato all'informazione pubblicitaria da diffondersi al di fuori del territorio regionale.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce in dettaglio i criteri per l'articolazione del programma assicurandone l'efficacia ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 4.*Rendicontazione*

1. Entro il 30 settembre di ogni anno i comuni beneficiari dei contributi di cui alla presente legge rendicontano alla Regione, per il tramite dell'Assessorato regionale alla cultura, le spese sostenute, allegando documentazione giustificativa ed una relazione sull'attività svolta.

Art. 5.*Partecipazione dei comuni alle spese*

1. Il contributo annuale è concesso, con anticipazione del cinquanta per cento entro trenta giorni dall'approvazione del programma ed il restante cinquanta per cento a seguito della rendiconta-

zione di cui all'art. 4, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal comune beneficiario.

Art. 6.*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è quantificato, per l'esercizio finanziario 2007, in Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00).

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007 è istituito nella U.P.B. n. 545 «Beni e promozione culturale, gestione degli archivi storici della Regione» apposito capitolo con una dotazione finanziaria di competenza e di cassa pari ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al cui finanziamento si provvede attraverso la riduzione nella competenza e nella cassa del capitolo n. 15900 della stessa U.P.B..

3. Per gli esercizi successivi agli oneri si provvede mediante le rispettive leggi approvative del bilancio.

Art. 7.*Disposizioni finanziarie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui all'art. 3, comma 1, è fissato al 31 luglio 2007.

Art. 8.*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 luglio 2007

IORIO**07R0484****REGIONE CAMPANIA****LEGGE REGIONALE 15 giugno 2007, n. 6.****Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 35 del 25 giugno 2007)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

TITOLO I**PRINCIPI, DEFINIZIONI E FUNZIONI****Art. 1.***Principi generali*

1. La Regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.

2. La Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania, ciascuno nel proprio ambito, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali. Assicurano la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanea e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l'integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attività dello spettacolo.

3. Gli interventi pubblici in materia di spettacolo tono orientati al consolidamento ed allo sviluppo delle diverse attività di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, alla mobilità ed alla formazione del pubblico. Perseguono la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.

4. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione:

a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno alle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata già riconosciute da consolidati interventi o provvedimenti dello Stato o della Regione;

b) stimola e promuove attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata a carattere territoriale;

c) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa, e soggetti privati e tende alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo:

a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;

b) l'esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;

c) le attività di spettacolo viaggiante;

d) l'attività degli esercizi cinematografici e l'attività di promozione cinematografica.

2. Ai fini della presente legge, si intendono:

a) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo ad iniziativa pubblica, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005 settore attività teatrali;

b) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo ad iniziativa privata, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 12 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);

c) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo d'innovazione, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 13 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);

d) per istituzioni concertistiche orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale e per le quali ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'art. 10 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005 - settore attività musicali;

e) per soggetti stabili concertistici, gli organismi che:

1) dispongono di una organizzazione artistica, tecnica ed amministrativa con carattere di continuità e stabilità;

2) hanno la disponibilità esclusiva di una sala, tecnicamente attrezzata, direttamente gestita con una qualificata direzione artistica;

3) svolgono attività di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;

4. realizzano almeno venticinque concerti l'anno di cui due produzioni;

f) per teatri di tradizione, quelli che hanno come attività prevalente quella di promuovere, agevolare e coordinare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività musicali con particolare riferimento all'attività lirica e che sono, altresì, caratterizzati da:

1) comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;

2) produzione musicale propria e continuativa nell'ambito di un organico programma culturale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;

3) rappresentazione di opere liriche non inferiore al sessanta per cento dell'intero programma;

4) esecuzione delle opere liriche con orchestre di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera per i quali è consentito un numero minore;

5) entrate proprie o altri contributi pubblici o privati non inferiori al quaranta per cento delle loro entrate complessive;

g) per associazioni musicali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività concertistica e corale;

h) per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività tercoree;

i) per associazioni culturali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività teatrali di ricerca ed innovazione e hanno comprovata storicità;

l) per soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico con un minimo di ottocento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione e con un minimo di trecentocinquanta giornate lavorative e di venti giornate recitative per la produzione, che svolgono, in ambito regionale, nazionale o comunitario, attività sostenuta da consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;

m) per imprese ed organismi di produzione, i soggetti che svolgono attività di produzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale o regionale, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, e che si caratterizzano per la validità del progetto artistico e la capacità organizzativa;

n) per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, ad iniziativa pubblica e privata, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, la cui attività sul territorio regionale è volta alla rappresentazione di almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza in più piazze di almeno tre province e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo;

o) per esercizi teatrali privati i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, danza e musica;

p) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di comuni o province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il comune o la provincia di appartenenza;

q) per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, o da essa controllati, situati in aree metropolitane disagiate ed a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti;

r) per grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilità con un organico progetto annuale di ospitalità con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali;

s) per residenza multidisciplinare, un progetto triennale, attuato da un soggetto avente personalità giuridica, facente capo a uno o più comuni, da realizzare con il concorso dell'ente territoriale attraverso adeguato sostegno e apposita convenzione. La residenza deve garantire una molteplice attività di promozione, formazione del pubblico, produzione ed ospitalità, deve essere altresì orientata alla contaminazione tra le varie esperienze dello spettacolo favorendone la creazione e l'esecuzione;

t) per esercizio cinematografico la gestione di sale cinematografiche, con non più di quattro schermi, anche di proprietà pubblica, provviste di regolare agibilità ed aperte al pubblico;

u) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.

3. Ai fini della presente legge per giornata recitativa si intende una rappresentazione al pubblico alla quale si accede con l'acquisto di un biglietto di ingresso.

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attività, la distribuzione e la circolazione degli spettacoli, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.

2. La Regione attua i propri interventi al fine di:

a) favorire il coordinamento dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica;

b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;

c) garantire il sostegno nell'ambito della produzione e della distribuzione alle realtà regionali che stabiliscono rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed europea;

d) sostenere la produzione di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione artistica ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee;

e) incentivare la valorizzazione delle forme artistiche più rappresentative della tradizione culturale della regione, ivi inclusa l'attività bandistica a carattere continuativo, con almeno dodici rappresentazioni all'anno e composta da un minimo di ventiquattro elementi;

f) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza dello spettacolo;

g) promuovere nella produzione la qualità, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

h) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo;

i) promuovere la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del repertorio classico e storico campano in particolare del teatro in lingua napoletana;

l) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;

m) tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo, favorendo la crescita di livelli occupazionali all'interno del settore;

n) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, anche in collaborazione con le scuole e le università campane;

o) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;

p) sostenere la promozione internazionale dello spettacolo campano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri;

q) sostenere le iniziative del teatro amatoriale proposte in forma associativa;

r) sostenere il recupero e la riattazione di sale volte agli scopi istitutivi della presente legge;

s) sostiene progetti teatrali, musicali e cinematografici che prevedano, nella loro elaborazione, recupero di marginalità sociali in ambiti metropolitani degradati con riferimento a libere associazioni già operanti sul territorio o che si vadano a costituire allo scopo.

3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, in particolare:

a) istituisce un fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo;

b) adotta programmi triennali di investimento e promozione volti a conseguire le finalità, attività e modalità indicate dall'art. 6, comma 2;

c) sostiene le attività anche mediante la partecipazione ai soggetti che le svolgono;

d) effettua la vigilanza e il monitoraggio, attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 11, sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.

4. La Regione, inoltre:

a) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea;

b) promuove la diffusione dello spettacolo campano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo;

c) svolge attività speculativa, attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 11, sulle realtà dello spettacolo, con l'eventuale collaborazione degli enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. A tal fine i soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste.

5. La Regione tratta, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti comunicandoli e diffondendoli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

6. La Regione, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti o nel settore dello spettacolo stesso o di sezioni speciali operanti anche in altri settori economici, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.

Art. 4.

Funzioni delle province

1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono:

a) concorrere a promuovere ogni attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;

b) sostenere le attività, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;

c) concorrere a promuovere l'avvicinamento del pubblico, la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, e sostenere la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università in accordo con le amministrazioni competenti;

d) costituire osservatori provinciali in materia di spettacolo;
 e) collaborare con la Regione, la provincia confinante e i comuni del proprio territorio alla definizione delle residenze multidisciplinari nel proprio territorio;

f) promuovere e realizzare, anche nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili adibiti a luogo di spettacolo;

g) partecipare, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione degli spettacoli dal vivo sul territorio;

h) promuovere, in collaborazione con i comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico.

2. Le province, inoltre, esercitano le funzioni in materia di collocamento del personale dello spettacolo, attribuite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 5.

Funzioni dei comuni

1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'art. 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale:

a) sostenere le attività di spettacolo e raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

b) sostenere le attività sul proprio territorio, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;

c) svolgere i compiti attinenti all'erogazione dei servizi anche con riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli;

d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, interventi d'innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;

e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico;

f) elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinare definita di soggetti di spettacolo in luoghi di spettacolo ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione del piano regionale triennale di cui all'art. 6, e concorrere, unitamente alla Regione e alle province, alla loro gestione;

g) effettuare un costante monitoraggio delle attività di spettacolo dal vivo che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione.

TITOLO II

MODALITÀ DELL'INTERVENTO REGIONALE

Art. 6.

Programmi di investimento e promozione regionale

1. Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), in armonia con le finalità generali della presente legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività di cui al comma 2.

2. Il programma, in particolare:

a) dispone misure di sostegno a favore delle attività di cui all'art. 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'art. 8, comma 4, e allo scopo di garantire continuità e sostegno a quelle realtà produttive che realizzano progetti che hanno

comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore;

b) dispone, su proposta congiunta dei comuni e delle province interessate, misure finanziarie e organizzative per la residenza multidisciplinare di cui all'art. 2, comma 2, lettera s);

c) dispone misure per il sostegno dell'esercizio cinematografico, al fine di promuovere l'accesso del pubblico alla produzione cinematografica di qualità di nazionalità italiana ed europea

d) dispone misure di sostegno a favore di progetti speciali;

e) dispone interventi per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;

f) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 2, comma 2, lettera u);

g) dispone misure a favore dell'attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano;

h) dispone misure dell'attività di alto perfezionamento professionale di danza;

i) dispone misure di sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.

3. Il programma di cui al comma 1 utilizza, in quanto disponibili, le risorse finanziarie di origine nazionale o comunitaria, ed è armonizzato e coordinato con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo.

4. La Regione per la realizzazione degli obiettivi del programma triennale può concludere accordi, in ambito provinciale o interprovinciale, con gli enti locali. Gli accordi indicano:

a) le attività ed i progetti da realizzare;

b) i soggetti attuatori;

c) la ripartizione delle spese;

d) le modalità di attuazione.

5. La giunta regionale può inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, o con associazioni di categoria.

6. Le convenzioni di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio regionale, pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania, e indicano:

a) le attività ed i progetti da realizzare;

b) gli oneri a carico dei firmatari;

c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

Art. 7.

Procedure della programmazione

1. La giunta regionale, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'art. 11, e della Conferenza delle autonomie locali, adotta il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'art. 6, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. La Giunta nella predisposizione del programma, sentita la commissione consiliare competente per materia, acquisisce le proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle associazioni di categoria, dagli osservatori provinciali di cui all'art. 4, da comuni e province singoli o associati.

Art. 8.

Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo

1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante.

2. La giunta regionale, con proprio atto, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale adotta:

a) la ripartizione percentuale tra i settori elencati di cui al comma 1 delle disponibilità finanziarie previste per il fondo;

b) la successiva ripartizione percentuale delle disponibilità finanziarie determinate ai sensi della lettera a), tra le attività di cui al comma 4;

c) le misure di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

3. L'atto di cui al comma 2 è adottato, sentiti l'osservatorio regionale per lo spettacolo di cui all'art. 11, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, previo parere del Consiglio regionale, che lo esprime mediante la commissione consiliare permanente competente per materia che si pronuncia ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.

4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento:

A) Settore teatrale:

1) attività di imprese di produzione teatrale, che svolgono almeno ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento;

2) attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico ad iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania;

3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue.

B) Settore musicale:

1) attività concertistica e corale svolta dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), con un minimo di otto concerti l'anno e che si avvalgono di un direttore artistico di comprovata capacità professionale;

2) attività di produzione musicale svolta dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera m), con almeno tre diverse rappresentazioni.

C) Settore cinematografico:

1) attività di esercizi cinematografici, di cui all'art. 2, comma 2, lettera t), che svolgono almeno centoventi giornate di attività annue;

2) attività di esercizio cinematografico dedicata per più della metà delle giornate di programmazione a film d'essai, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

D. Settore danza:

1) attività di imprese di produzione di spettacoli di danza, di cui all'art. 2, comma 2, lettera m), che effettuano un minimo di dodici giornate recitative annue e duecento giornate lavorative documentate;

2) attività di distribuzione degli spettacoli di danza, di cui all'art. 2, comma 2, lettera n), di promozione e formazione del pubblico, ad iniziativa pubblica e privata, con un minimo di quindici giornate recitative annue;

3) attività di promozione e documentazione dell'arte della danza di cui all'art. 2 comma 2, lettera h, anche in riferimento alle nuove tecnologie.

E) Settore spettacolo viaggiante:

1) attività di spettacolo viaggiante;

2) attività promozionali;

3) attività assistenziali ed educative.

5. Le misure di attuazione di cui al presente articolo, comma 2, lettera c), definiscono i requisiti, le modalità di ammissione al contributo regionale e le caratteristiche qualitative e quantitative delle iniziative rientranti nelle attività oggetto del sostegno.

6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:

a) che i contributi finanziari sono disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;

b) che i contributi sono disposti triennialmente se richiesto dai beneficiari sulla base di un progetto di attività triennale e in tutti gli altri casi annualmente;

c) che la definizione del contributo sia commisurato nella misura del settantacinque per cento con riferimento a criteri quantitativi e nella misura del venticinque per cento con riferimento a criteri qualitativi;

d) un efficace sistema di controllo e monitoraggio sull'effettivo svolgimento delle attività in base alle quali sono concessi i contributi;

e) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;

f) concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato.

7. Le misure di attuazione, inoltre, definiscono le modalità di ammissione e di assegnazione dei contributi per i soggetti di cui all'art. 9 e all'art. 12 lettere d), e), f), g), h), i), l), m).

8. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenta i requisiti prescritti e provvede in proprio al completamento del progetto di attività.

9. Ai fini della corresponsione dei contributi già deliberati non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità nella persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.

Art. 9.

Sostegno ai teatri stabili ad iniziativa pubblica

1. La Regione sostiene i soggetti stabili ad iniziativa pubblica, già riconosciuti con provvedimento dello Stato, attraverso un contributo annuale non cumulabile con gli altri interventi, pari al nove per cento per l'associazione Teatro Stabile della città di Napoli ed al ventinove per cento per l'ente autonomo Teatro di San Carlo delle risorse previste dall'art. 13.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, VIGILANZA E MISURE FINANZIARIE

Art. 10.

Registro regionale dello spettacolo

1. È istituito il registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo.

2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

a) almeno una sede nel territorio regionale;

b) documentata attività di spettacolo, svolta da almeno un biennio.

3. L'iscrizione nel registro regionale, disposta dal settore regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettere d), i).

4. La giunta regionale adotta disposizioni di attuazione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania, sulle modalità di iscrizione al registro e per la sua tenuta.

Art. 11.

*Osservatorio regionale sullo spettacolo
e commissioni di valutazione qualitativa*

1. È istituito l'osservatorio regionale sullo spettacolo, presieduto dall'assessore al ramo, e di cui fanno parte, oltre al dirigente del settore competente, tre esperti della materia designati:

- a) uno dalle associazioni di categoria;
- b) uno dall'assessore regionale competente;
- c) uno dalla commissione consiliare permanente competente per materia.

2. L'osservatorio è organo della giunta regionale con funzioni consultive, relativamente alla programmazione regionale, alla definizione delle misure finanziarie ed alle misure di indirizzo. Esso ha sede presso l'assessorato competente.

3. Esso, in collaborazione con l'osservatorio sullo spettacolo istituito presso il Ministero competente:

a) predisporre una relazione annuale analitica sull'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge;

b) raccoglie ed aggiorna i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, nella Regione Campania al fine di realizzare attività permanenti di monitoraggio quali la mappatura delle imprese, la mappatura delle sedi, l'occupazione nel settore, l'analisi dei fabbisogni formativi, l'evoluzione delle figure professionali e i finanziamenti pubblici;

c) sintetizza i dati di cui alla lettera a) al fine di estrapolare il numero degli spettatori (totale e per settori), il numero delle recite (totale e per settori), il numero di organismi presenti sul territorio, il numero delle sedi dove è svolta attività di spettacolo, il numero di occupati nello spettacolo (per tipologia di settore), i finanziamenti degli enti pubblici (divisi per settore);

d) realizza analisi ed elaborazioni su temi specifici individuati dalla Regione all'interno dei seguenti ambiti:

- 1) andamenti economici degli enti e delle imprese del settore;
- 2) offerta teatrale;
- 3) indagini quantitative e qualitative sul pubblico e sulla domanda inespressa;
- 4) indagini sui settori emergenti;
- 5) modelli organizzativi delle imprese;
- 6) sistemi produttivi e distributivi, funzioni e prospettive dei circuiti territoriali;

e) acquisisce tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Regione, ivi compresa quella svolta dalle istituzioni e dagli enti locali destinata al sostegno ed all'incentivazione dello spettacolo;

f) collabora con istituzioni ed organismi culturali quali università, istituti di ricerca, associazioni d'imprese;

g) diffonde e comunica adeguatamente i risultati delle attività svolte attraverso rapporti annuali, pubblicazioni periodiche, forme di comunicazione mirate su riviste specializzate.

4. Con atto della giunta regionale è costituita una commissione per la valutazione qualitativa delle iniziative proposte per il sostegno regionale, per i seguenti settori: teatro, musica e danza. Ogni commissione è composta di tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore, di cui due designati dall'assessorato ed uno dalla commissione permanente competente per materia. Essa è presieduta dal dirigente del settore competente.

5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio e delle commissioni per la valutazione qualitativa sono svolte dal personale del settore competente.

6. I componenti delle commissioni di cui al presente articolo sono incompatibili, pena decadenza, con incarichi decisionali di diritto o di fatto all'interno degli organismi direttivi dei soggetti destinatari dei contributi. Essi durano in carica un triennio e l'incarico non rinnovabile per il triennio successivo.

7. Ai componenti dell'osservatorio regionale per lo spettacolo e delle commissioni qualitative spetta un gettone di presenza.

Art. 12.

Pianificazione delle risorse

1. Il piano finanziario è articolato come segue:

a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui sono assegnate il diciassette e mezzo per cento delle risorse disponibili;

b) programmi triennali di investimento e promozione, pari a sedici e mezzo per cento delle risorse;

c) sostegno a favore dei soggetti di cui all'art. 9, pari a trentotto per cento delle risorse;

d) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse disponibili;

e) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), cui sono assegnate il tre e mezzo per cento delle risorse disponibili;

f) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere d), e), l), cui sono assegnate il due per cento delle risorse disponibili;

g) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera f), cui sono assegnate il tre per cento delle risorse disponibili;

h) sostegno annuale per quei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera n), che rispettano i requisiti dell'art. 10, settore danza, art. 16, settore teatrale, del decreto del Ministero dei beni ed attività culturali del 21 dicembre 2005, cui sono assegnate il tre per cento delle risorse disponibili;

i) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera p) cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse;

l) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera q) cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse distribuite proporzionalmente al numero dei posti;

m) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera r) cui sono assegnate il tre e mezzo per cento delle risorse;

n) funzionamento dell'osservatorio regionale, degli organi di valutazione e vigilanza a cui sono assegnate l'uno per cento delle risorse.

2. I contributi concessi a valere sulle risorse alle lettere di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro o con altri interventi, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 6, comma 2, lettere d) ed e).

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge quantificato in € 21.028.750,00 si fa fronte, per il corrente anno, con le risorse assegnate in termini di competenza e cassa con le seguenti unità previsionali:

a) UPB 3.11.242 per € 1.420.000,00;

b) UPB 6.80.221 per € 12.200.000,00;

c) UPB 3.11.31 per € 3.908.750,00;

d) UPB 6.80.221 per € 3.500.000,00.

2. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 14.

Modalità e tempi di presentazione delle istanze

1. Entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza finanziaria, i soggetti devono presentare una richiesta di contributo per l'attività che intendono svolgere dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza finanziaria.

2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, impegna la relativa spesa per ognuno dei soggetti la cui attività decorre dal 1° gennaio. Per i soggetti la cui programmazione non decorra dal 1° gennaio l'impegno di spesa avviene entro il 30 settembre.

3. Ai soggetti richiedenti è riconosciuto un acconto, previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'attività già svolta, ù che non può superare il cinquanta per cento dell'intero contributo e la cui erogazione è concessa entro il 30 giugno per i soggetti la cui attività programmata decorre dal 1° gennaio.

4. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al settore competente la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria. Il settore competente, attesa la regolarità dell'istruttoria e previa verifica del rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro per tutte le categorie di lavoratori, provvedere alla conclusione del procedimento entro sessanta giorni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le attività svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, ai soggetti destinatari è data facoltà di presentare istanza ai sensi della presente legge, decadendo d'ufficio dai benefici riconosciuti loro dalle leggi contenute ed abrogate nell'art. 16, limitatamente alle attività relative all'anno di approvazione della presente legge,

Art. 16.

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, recante «Interventi della Regione Campania in campo teatrale e musicale»;

b) art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 44, recante «Contributo annuale all'Ente Autonomo Teatro San Carlo»;

c) legge regionale 5 aprile 2000, n. 9, recante «Contributo annuale al Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno e al Teatro stabile di prosa "Bellini" di Napoli» e successive modifiche.

2. La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 15 giugno 2007

BASSOLINO

07R0507

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2007, n. 7.

Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 82 del 18 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Campania promuove la valorizzazione, la diffusione ed il commercio della carne di bufalo campano, così come tutelata ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 del Consiglio del 20 marzo, di seguito indicata carne di bufalo campano.

Art. 2.

Ambito di applicazione della legge

1. È considerata zona regionale di allevamento e di trasformazione della carne di bufalo campano, quella area del territorio amministrativo della Regione Campania definito dal disciplinare di produzione.

Art. 3.

L'allevamento ai fini della produzione da carne

1. La carne di bufalo campano risulta il prodotto ottenuto dalla macellazione di animali maschi e femmine di età compresa fra i dodici ed i venti mesi di razza mediterranea italiana, nati ed allevati nel territorio campano così come previsto nel disciplinare della carne di bufalo campano.

2. Le aziende adottano le tecniche di alimentazione e distibulazione previste dal disciplinare predisposto per il prodotto carne di bufalo campano.

3. I centri di ingrasso devono essere ubicati all'interno del comprensorio identificato dal disciplinare di produzione e si attengono per l'alimentazione e gli incrementi ponderali medi giornalieri, a quanto previsto dal disciplinare medesimo.

4. Gli impianti di macellazione, sezionamento e confezionamento hanno sede operativa all'interno del comprensorio identificato dal disciplinare di produzione.

Art. 4.

Valorizzazione e commercializzazione

1. La valorizzazione del prodotto e la sua promozione si pongono l'obiettivo di facilitare lo sviluppo del consumo della carne di bufalo campano su tutto il territorio nazionale ed estero.

2. La valorizzazione del prodotto è un aspetto fondamentale per un adeguato sviluppo degli allevamenti e delle aziende che si occupano della trasformazione.

Art. 5.

Consorzi di valorizzazione

1. Allevatori, macellatori ed imprese di lavorazione della filiera di carne di bufalo campano iscritte negli elenchi di cui all'art. 4 del disciplinare del regolamento indicato all'art. 1, possono costituire, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile, consorzi di valorizzazione il cui atto costitutivo e lo statuto prevedono espressamente il perseguimento, senza scopo di lucro, della valorizzazione e della promozione della carne di bufalo campano.

2. Lo statuto dei consorzi di valorizzazione prevede, altresì, espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, a tutti i soggetti partecipanti alla filiera produttiva della carne di bufalo campano.

Art. 6.

Finanziamenti

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 è concesso ai consorzi di valorizzazione di cui all'art. 5 un contributo annuo per attività promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni ovvero la partecipazione a manifestazioni simili sulla base di programmi di attività annuali. Le attività promozionali possono prevedere, con le associazioni della ristorazione campana, le relative incentivazioni per l'inserimento della carne di bufalo campano nei menù tipici locali. Le attività di promozione e valorizzazione debbono esaltare la tracciabilità del prodotto «carne di bufalo campano» così come previsto dal disciplinare della carne di bufalo campano, nonché delle forme di controllo veterinario prima e dopo la macellazione dell'animale. Il contributo annuo non può superare la misura del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata sui programmi di attività. Presso l'assessorato dell'agricoltura è istituita apposita commissione tecnica, presieduta dal capoarea, al fine di valutare le proposte di attività di valorizzazione e di promozione della carne di bufalo campano per l'ammissibilità di finanziamenti di cui al presente articolo.

2. A seguito del riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del consorzio di tutela della carne di bufalo campano, gli aiuti di cui al comma 1 sono riconosciuti esclusivamente al consorzio di tutela medesimo.

3. Agli oneri per l'attuazione della presente legge, si provvede con legge di bilancio, con l'istituzione della unità previsionale di base 7.29.65 di un apposito capitolo denominato «Promozione e valorizzazione della carne di bufalo campano».

4. La durata del regime di aiuti di cui al comma 1 è stabilita in anni 5.

5. Le iniziative di valorizzazione e promozione di carne di bufalo campano possono prevedere contributi alle aziende zootecniche bufaline al fine di incentivare l'allevamento del bufalo maschio da destinare alla macellazione, con le modalità di allevamento, di alimentazione e di controllo veterinario previsti dal disciplinare di cui al regolamento indicato all'art. 1 e dalla presente legge.

Art. 7.

Accesso ai finanziamenti

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, fissa annualmente i termini e le condizioni per la presentazione delle istanze di finanziamento dei relativi programmi per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 6.

2. La selezione e valutazione delle istanze di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) numero di aziende aderenti al consorzio, così come definite all'art. 5, comma 1;
- b) rappresentatività territoriale del consorzio;
- c) consistenza della platea sociale e volume d'affari;
- d) collegamento funzionale tra le aziende aderenti al consorzio nell'ambito della filiera;
- e) validità delle attività promozionali previste nei programmi;
- f) numero di aziende di allevamento di bufali presenti nel consorzio.

Art. 8.

Procedure attuative

1. Le procedure attuative di cui alla presente legge trovano regolare applicazione, fermo restando che l'esecutività dei provvedimenti di concessione del finanziamento è subordinata al parere di conformità della commissione europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del trattato CE.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli artt. 43 e 45 dello statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 22 giugno 2007

BASSOLINO

07R0506

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 giugno 2006, n. 28.

Norme funzionali e geometriche per la progettazione e la costruzione di strade nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

(Pubblicato nel Suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 17 ottobre 2006)
(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006
Registro n. 1, foglio n. 25

06R0590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 giugno 2006, n. 30.

Comunicazioni in via elettronica dei rapporti di lavoro.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 16 agosto 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2067 del 12 giugno 2006.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Comunicazioni in via elettronica

1. Tutte le comunicazioni di cui all'art. 4 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14, e successive modifiche, sono inoltrate alla provincia autonoma di Bolzano esclusivamente in via elettronica.

Art. 2.

Supporto tecnico

1. Per l'inoltro elettronico delle comunicazioni di cui all'art. 1 sono utilizzate le soluzioni tecniche predisposte dalla ripartizione provinciale lavoro e pubblicate sulla propria pagina internet. Esse si basano sulla trasmissione del tracciato record e sull'utilizzo di codici pubblicati sulla predetta pagina internet.

Art. 3.

Impossibilità di inoltro elettronico per cause imputabili all'amministrazione

1. Nel caso in cui la trasmissione elettronica non possa essere tecnicamente effettuata tramite l'utilizzo dei sistemi previsti a causa di malfunzionamento, indisponibilità di codici o altre cause imputabili all'amministrazione provinciale, la comunicazione va effettuata per posta elettronica firmata digitalmente oppure utilizzando i moduli cartacei in uso. L'avverarsi di tali situazioni non esonera l'interessato dal rispetto dei termini di legge per l'effettuazione delle comunicazioni.

Art. 4.

Graduazione nell'applicazione

1. Per le associazioni di datori di lavoro autorizzate, secondo la normativa vigente, all'effettuazione delle comunicazioni in nome degli interessati, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal 10 gennaio 2007.

2. Per le persone che operano come consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali autorizzate, secondo la normativa vigente, all'effettuazione delle comunicazioni in nome degli interessati, aventi sede in un comune delle seguenti circoscrizioni dei centri di mediazione lavoro, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dalle date di seguito specificate:

- a) Circoscrizioni di Silandro e di Vipiteno: 1° febbraio 2007;
- b) Circoscrizione di Egna: 1° aprile 2007;
- c) Circoscrizione di Brunico: 1° maggio 2007;
- d) Circoscrizione di Bressanone: 1° giugno 2007;
- e) Circoscrizione di Merano: 1° settembre 2007;
- f) Circoscrizione di Bolzano: 1° novembre 2007.

3. Per i datori di lavoro, pubblici e privati, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, in relazione al numero di dipendenti in provincia di Bolzano al 31 dicembre 2005, secondo le date di seguito specificate:

- a) numero di dipendenti pari o superiore a 500 unità: 1° marzo 2007;
- b) numero di dipendenti compreso tra 200 e 499 unità: 1° gennaio 2008;
- c) numero di dipendenti compreso tra 100 e 199 unità: 1° settembre 2008.

4. Con decorrenza 1° dicembre 2008 tutti i datori di lavoro che al 31 dicembre di ogni anno raggiungono un numero di dipendenti in provincia di Bolzano superiore a 100 unità effettuano le comunicazioni di cui all'art. 1 esclusivamente in via elettronica a partire dal 1° giugno dell'anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 giugno 2006

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Registro n. 1, foglio n. 16

06R0498

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 luglio 2006 n. 33.

Regolamento relativo all'applicazione del canone per l'occupazione di aree pubbliche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 22 agosto 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2484 del 3 luglio 2006.

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di strade, aree e spazi pubblici; fissa inoltre i criteri per la determinazione e l'applicazione del relativo canone, in esecuzione dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.

2. Il presente regolamento si applica a tutte le occupazioni, temporanee o permanenti, autorizzate o abusive, di strade, aree e anche soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della provincia, comprese le linee ferroviarie di competenza provinciale, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Esso si applica altresì alle occupazioni di strade, aree e spazi appartenenti al demanio dello Stato - ramo strade, per le quali sono state delegate alla provincia le funzioni in materia di viabilità.

3. I tratti di strade sia statali che provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono di competenza comunale.

Art. 2.

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, con o senza costruzione di opere, aventi una durata non inferiore ad un anno. Esse sono soggette a concessione.

2. Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con opere, di durata inferiore all'anno. Le occupazioni dovute a lavori sul suolo pubblico sono in ogni caso considerate temporanee. Esse sono soggette ad autorizzazione.

Art. 3.

D o m a n d a

1. Chiunque intenda, anche solo temporaneamente, occupare strade, aree e spazi, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla competente ripartizione provinciale.

2. Nella domanda, redatta su carta legale, sono indicati:

a) le generalità, la residenza o il domicilio ed il numero di codice fiscale del o della richiedente;

b) l'ubicazione esatta dell'immobile, del tratto ferroviario o di strada - in quest'ultimo caso con la specificazione se si tratti di strada statale o provinciale, con indicazione del numero, della denominazione della stessa e del chilometro - o dell'area che si intende occupare, specificando la relativa superficie espressa in metri quadrati o lineari;

c) la tipologia dell'occupazione, la sua durata, i motivi della stessa, la destinazione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso.

3. La domanda va corredata della necessaria documentazione tecnica. Ove la domanda risulti incompleta, l'interessato viene invitato ad integrarla entro il termine di quindici giorni dalla relativa richiesta, pena l'archiviazione.

Art. 4.

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale servizio strade, dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale mobilità e dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio. Nei relativi provvedimenti sono indicati:

a) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

b) la misura esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

c) gli adempimenti e gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.

2. Ogni concessione o autorizzazione si intende altresì subordinata all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 3, oltre a quelle di carattere tecnico e particolari da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione o autorizzazione, tenuto conto delle specifiche norme tecniche in materia. In caso di rilascio di concessione, il concessionario deve firmare per accettazione il disciplinare delle condizioni e delle norme particolari cui deve ottemperare.

3. La concessione o autorizzazione è sempre accordata:

a) a termine: la concessione non può avere una durata superiore a 29 anni;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del titolare della concessione o autorizzazione al risarcimento di eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività per la quale viene occupata l'area pubblica;

d) con facoltà da parte della Provincia di imporre nuove o altre condizioni qualora ciò si rendesse necessario, ivi compresa la possibilità di prevedere il versamento di una cauzione non fruttifera di interessi o la prestazione di una fideiussione a garanzia del ripristino dello stato di fatto precedente all'occupazione.

4. L'entità della cauzione o fideiussione, ove dovuta, viene stabilita di volta in volta dal competente ufficio provinciale che, su richiesta, fornisce gli elementi che rendono necessaria l'imposizione della stessa.

5. Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica.

Art. 5.

Convenzioni con enti e società

1. L'amministrazione provinciale può stipulare con enti e società convenzioni generali disciplinanti le concessioni di occupazione di area pubblica, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di inoltrare per ogni opera o gruppo di opere da costruire la relativa domanda corredata di quanto disposto dall'art. 3.

Art. 6.

Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni di cui al presente regolamento, le vigenti norme tecniche in materia, nonché le norme in ordine alle modalità di utilizzo contenute nella concessione o autorizzazione.

2. Ove l'occupazione comporti la costruzione di opere, il titolare della concessione o autorizzazione deve provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati.

3. Il titolare della concessione o autorizzazione deve utilizzare l'area o lo spazio pubblico in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Egli deve inoltre curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite.

4. Il titolare della concessione o autorizzazione deve custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione provinciale. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione degli stessi, deve darne immediata comunicazione all'amministrazione provinciale, che provvede a rilasciarne duplicato a spese dell'interessato.

Art. 7.

Decadenza della concessione e dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e autorizzazione:

a) le violazioni da parte del titolare o dei suoi aventi causa delle condizioni previste nella concessione o autorizzazione;

b) la violazione delle norme in materia di occupazione del suolo;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) il mancato pagamento, alle scadenze previste, delle rate del canone di cui agli articoli 16 e seguenti, nonché di altri eventuali oneri extratributari di cui all'art. 31;

e) il mancato pagamento, alle scadenze previste, delle rate del canone di cui agli articoli 16 e seguenti, oltre agli interessi di mora di cui all'art. 31.

Art. 8.

Revoca o rinuncia della concessione o dell'autorizzazione

1. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni diverse, l'amministrazione provinciale può, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di indennizzo, revocare o modificare la concessione o l'autorizzazione dandone motivata comunicazione scritta e, di norma, con almeno cinque giorni di preavviso. La revoca è disposta dal competente direttore o dalla competente direttrice di ripartizione.

2. Il relativo provvedimento è notificato al titolare della concessione o autorizzazione, con indicazione del termine per il ripristino dello stato delle cose e dei luoghi. Qualora l'interessato non ottemperi, si procede d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico dell'interessato. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, mentre è esclusa qualsiasi altra indennità.

3. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione mediante comunicazione scritta. Se la comunicazione perviene prima della decorrenza della concessione o autorizzazione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e della cauzione o fideiussione. Non sono rimborsati gli oneri corrisposti per il rilascio del relativo atto. Se l'occupazione è già in corso all'atto della comunicazione di rinuncia, non si procede alla restituzione del canone già corrisposto. La rinuncia non ha effetto se il titolare della concessione o autorizzazione non provvede al ripristino dello stato delle cose e dei luoghi. In tal caso, qualora si rendano necessari lavori sull'immobile, sul tracciato ferroviario, sulla strada o sulle relative pertinenze, va acquisita l'autorizzazione del competente ufficio provinciale.

4. Le garanzie eventualmente prestate sono svincolate previa verifica del regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'insussistenza di danni.

5. Qualora il titolare della concessione o autorizzazione non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite ed abbia cagionato danni all'immobile, alla strada o ferrovia o alle loro pertinenze, la Provincia, salvo il risarcimento dell'intero danno, può incamerare, in tutto o in parte, la cauzione o escutere la fideiussione. Quando tale

provvedimento viene adottato nei confronti di enti e società che hanno stipulato una fideiussione unica ai sensi dell'art. 4, comma 5, la stessa deve essere reintegrata nella misura ivi prevista.

Art. 9.

Esecuzione dei lavori

1. Il titolare della concessione o autorizzazione, salvo che in essa siano indicati termini diversi, deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di rilascio.

2. Il termine per l'esecuzione dei lavori relativi ad autorizzazioni e concessioni è rinnovabile alla scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi del provvedimento di cui si chiede il rinnovo.

3. Per le autorizzazioni, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, l'interessato deve presentare la domanda di proroga indicando la durata per la quale viene chiesta la stessa.

4. Per le concessioni, il termine per l'esecuzione dei lavori è rinnovabile dietro presentazione di apposita domanda almeno trenta giorni prima della scadenza.

5. La competente ripartizione provinciale vigila sull'esecuzione dei lavori. A tal fine agli incaricati del controllo è consentito il libero accesso alla proprietà su cui i lavori vengono eseguiti.

Art. 10.

Rinnovo della concessione

1. Prima della scadenza della concessione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), il concessionario che non intenda rinnovare la stessa deve farne tempestiva comunicazione all'amministrazione provinciale.

Art. 11

Subingresso nella concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione di strade, aree e spazi pubblici ha carattere personale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. In caso di decesso del titolare della concessione o autorizzazione o nell'ipotesi in cui lo stesso trasferisca a terzi la proprietà del fondo o l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, gli aventi diritto o i subentranti devono comunicare tempestivamente le variazioni avvenute al fine di ottenere la voltura della concessione o il rilascio di una nuova autorizzazione, indicando gli estremi della concessione o autorizzazione in atto.

3. La voltura della concessione è concessa dal competente direttore o dalla competente direttrice di ripartizione.

4. Il nuovo titolare della concessione o autorizzazione deve provvedere al pagamento del canone e di ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione o autorizzazione.

Art. 12.

Variazione di domicilio

1. Le variazioni di domicilio del titolare della concessione o autorizzazione devono essere immediatamente comunicate alla competente ripartizione provinciale.

Art. 13.

Esecuzione in amministrazione diretta

1. In casi particolari la Provincia si riserva la facoltà di eseguire lavori che comportino la manomissione dell'immobile, del tracciato ferroviario, stradale o delle relative pertinenze. In tali casi gli interessati devono depositare l'importo presuntivo dei lavori, salvo conguaglio a lavori ultimati.

Art. 14.

Competenze delle ripartizioni provinciali servizio strade mobilità ed amministrazione del patrimonio

1. Le ripartizioni provinciali servizio strade, mobilità e amministrazione del patrimonio:

a) vigilano e controllano le occupazioni di strade, aree e spazi pubblici;

b) tengono costantemente aggiornati i registri delle concessioni e delle autorizzazioni.

2. Dai registri di cui al comma 1, lettera b), risultano: immobile, tracciato ferroviario, strada, località, progressiva chilometrica, lato sinistro o destro, nome, cognome, domicilio e codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, oggetto dell'occupazione, misura della superficie interessata, data e numero dell'atto, scadenza della concessione o autorizzazione.

Art. 15.

Competenze della Ripartizione provinciale finanze e bilancio

1. L'ufficio entrate della ripartizione provinciale finanze e bilancio provvede alla riscossione, anche coattiva, dei canoni.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E CANONE

Art. 16.

E s e n z i o n i

1. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni con balconi, verande, bow windows e analoghi infissi di carattere stabile, nonché con tende solari poste a copertura dei balconi.

2. Sono inoltre esenti:

a) le occupazioni effettuate da e per conto dello Stato, delle regioni, dei comuni e loro consorzi e degli enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello stato;

b) le occupazioni effettuate da e per conto degli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, per specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

c) le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, con gli orologi di pubblica utilità, e con le aste delle bandiere istituzionali;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

e) le occupazioni con accessi;

f) le occupazioni con innesti, allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, salvo quanto previsto dall'art. 25;

g) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;

h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

i) le occupazioni con impianti adibiti a servizio pubblico nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita alla provincia alla scadenza;

j) le occupazioni di aree cimiteriali;

k) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;

l) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;

m) le occupazioni effettuate con specchi parabolici, cartelli e teloni pubblicitari e altri mezzi pubblicitari;

n) le occupazioni con opere sottoposte a tutela dei beni di interesse artistico, storico ed etnografico su proposta della ripartizione provinciale beni culturali;

o) le occupazioni effettuate da emittenti radiofoniche pubbliche, da altri enti pubblici e da emittenti radiofoniche private, che abbiano sottoscritto con l'amministrazione provinciale appositi contratti di informazione della popolazione in caso di calamità naturali.

Art. 17.

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 18.

Classificazione delle occupazioni

1. Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area che viene occupata. A tale fine le strade, le aree e gli spazi di cui all'art. 1, comma 2, sono classificati nelle seguenti categorie:

a) categoria I, che comprende le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento secondo la classificazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) categoria II, che comprende tutte le aree pubbliche non comprese nella categoria I;

c) categoria III, che comprende i beni del patrimonio indisponibile ed i beni culturali.

Art. 19.

Graduazione del canone

1. Il canone si determina in base al tipo di occupazione prevista nella concessione o autorizzazione e in base all'area espressa in metri quadrati o in metri lineari. Si procede all'arrotondamento per eccesso se la cifra contiene decimali superiori a 0,5, altrimenti si procede all'arrotondamento per difetto. Per le occupazioni che sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare non si applica alcun canone.

Art. 20.

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma riferita al periodo di occupazione concessa.

2. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto in base alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione sulla base delle tariffe giornaliere.

Art. 21.

Determinazione della tariffa base

1. Per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati la tariffa giornaliera per metro quadrato è di:

a) 2,30 euro per la categoria I;

b) 1,15 euro per la categoria II.

2. Per le occupazioni temporanee espresse in metri lineari la tariffa giornaliera per metro lineare è di:

a) 0,05 euro per la categoria I;

b) 0,03 euro per la categoria II.

3. Per occupazioni di durata inferiore alle 24 ore, la tariffa è determinata in base alle ore effettive di occupazione.

4. Per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati la tariffa annua per metro quadrato è di:

a) 39,00 euro per la categoria I;

b) 19,50 euro per la categoria II.

5. Per le occupazioni permanenti espresse in metri lineari la tariffa annua per metro lineare è di:

a) 0,35 euro per la categoria I;

b) 0,18 euro per la categoria II.

6. La tariffa base per le occupazioni permanenti e temporanee della categoria III è di 10,00 euro al metro quadrato.

7. La tariffa base è aggiornata annualmente sulla base dell'indice dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 22.

Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

1. Nella tabella A sono indicati i diversi coefficienti di valutazione economica riferiti alle singole attività o finalità di occupazione con i quali va moltiplicata la tariffa base stabilita per ogni categoria.

Art. 23.

Distributori di carburante

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburante la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dalla concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed altri impianti di servizio.

Art. 24.

Determinazione del canone complessivo

1. La misura complessiva del canone è determinata secondo le seguenti formule:

a) per le occupazioni permanenti la misura percentuale della tariffa base per categoria di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica e l'importo così ottenuto va a sua volta moltiplicato per il numero dei metri quadrati o lineari;

b) per le occupazioni temporanee la tariffa base giornaliera per categoria di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica e l'importo ottenuto va ripartito in ore, se si tratta di occupazioni di durata inferiore alle 24 ore, e la risultante va a sua volta moltiplicata per il numero dei metri quadrati o lineari.

2. Il canone minimo dovuto non può essere inferiore a 51,00 euro.

Art. 25.

Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altra opera da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente spettante ai comuni per le occupazioni del territorio comunale. L'ammontare complessivo dei canoni annui non può in ogni caso essere inferiore a 516,00 euro.

2. Nel caso di tubazioni ed alloggiamenti realizzati dall'ente gestore o proprietario delle strade o dell'area, al canone annuo di cui al comma 1, si applica il coefficiente di maggiorazione di cui alla tabella A, sulla base dei costi di costruzione fissati dalla giunta provinciale.

3. Ai fini della determinazione del canone di cui al comma 1, il canone spettante ai comuni per le occupazioni del territorio comunale si considera commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

- a) fino a 20.000 abitanti 0,90 euro per utente;
- b) oltre 20.000 abitanti 0,75 euro per utente.

4. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono rivalutati annualmente in base all'indice dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Le aziende erogatrici di pubblici servizi devono comunicare all'ufficio entrate della provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle utenze riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 26.

Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate nelle gallerie

1. Per le occupazioni con alloggiamenti o con impianti di comunicazione in galleria, realizzati dall'amministrazione provinciale, al canone annuo si somma il canone aggiuntivo determinato dall'annualità corrispondente all'ammortamento del costo di costruzione di cui alla tabella A, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 2, lettera o).

2. Il costo di costruzione di cui al comma 1 è determinato dalla giunta provinciale.

3. Nel caso di tubazioni multiple il canone aggiuntivo è calcolato sulla base del numero di tubazioni effettivamente utilizzate.

4. Nel caso di richieste in numero superiore alla potenzialità dell'alloggiamento, le concessioni sono rilasciate secondo il criterio del maggior rialzo sul costo di costruzione degli stessi.

5. Nel caso di richieste in numero superiore alla potenzialità dell'impianto di comunicazione, le concessioni sono rilasciate secondo il criterio del maggior ascolto, determinato prendendo a riferimento l'ultima indagine sull'ascolto radiotelevisivo in Alto Adige, elaborata dall'Istituto provinciale di statistica.

Art. 27.

Agevolazioni e riduzioni

1. Per le occupazioni di durata inferiore alle 24 ore, il canone è rapportato alle ore di occupazione. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni il canone è ridotto del 20 per cento. Per le occupazioni di durata non inferiore a trenta giorni, il canone è ridotto del 50 per cento.

Art. 28.

Disposizioni particolari

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 27, fatto salvo quanto previsto dal dall'art. 24, comma 2, non si applicano alle autorizzazioni e concessioni rilasciate dalla ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, per le quali trova applicazione quanto disposto nella tabella B.

Art. 29.

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone va effettuato con le modalità stabilite nella concessione.

2. Il canone per il primo anno deve essere versato, in unica soluzione, entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.

3. Successivamente al primo anno, se il canone dovuto è superiore a 2.582,00 euro può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone.

4. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione o comunque prima dell'inizio dei lavori.

5. Il canone pagato non viene rimborsato se l'occupazione non viene effettuata per fatto imputabile all'interessato.

Art. 30.

Rimborso spese per la fornitura di energia elettrica per impianti di comunicazione in galleria

1. I concessionari che per il funzionamento di propri impianti di comunicazione in galleria utilizzano l'energia elettrica ottenuta allacciandosi alla rete elettrica di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano, sono tenuti a corrispondere un importo annuo, a titolo di rimborso spese, pari ad euro 160,00 per ogni impianto.

2. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e potrà essere modificato con apposita deliberazione della giunta provinciale.

Art. 31.

Irregolare o mancato pagamento del canone

1. L'amministrazione provinciale controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi derivanti dall'istruttoria e dalla concessione o autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Contestualmente comunica modalità e termini per regolarizzare i versamenti, sollecitando il pagamento con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il credito viene iscritto a ruolo.

2. Sulle somme non pagate vengono applicati gli interessi di mora, commisurati al saggio degli interessi legali.

Art. 32.

Indennità per l'occupazione senza titolo

1. Alle occupazioni senza titolo si applica un'indennità di occupazione di importo pari al canone dovuto, maggiorato del 50 per cento, salvo quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

2. La decadenza dalla concessione o autorizzazione e le occupazioni protratte oltre il termine o effettuate in difformità dall'atto di concessione o di autorizzazione sono equiparate a quelle di cui al comma 1.

3. Ai fini della determinazione del canone dovuto si considerano per anni le occupazioni abusive realizzate con opere di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 33.

Procedimento di applicazione dell'indennità per occupazioni senza titolo

1. Qualora vengano accertate occupazioni senza titolo, l'amministrazione provinciale ordina l'immediato rilascio dell'area ed intima all'occupante il pagamento dell'indennità di cui all'art. 32, procedendo ai sensi dell'art. 31.

Art. 34.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque occupi abusivamente strade, aree e spazi pubblici soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui all'art. 32 e non superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

Art. 35.

Rimborsi

1. Gli interessati possono chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 36.

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità, purché non contrastanti con le disposizioni in esso contenute. Il pagamento del canone, previa liquidazione da parte del competente ufficio, costituisce implicita conferma di tali provvedimenti.

Art. 37.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Per gli anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento si applica la previgente normativa in materia, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dal presente regolamento.

Art. 38.

1. È abrogato il decreto del Presidente della provincia 9 aprile 2002, n. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 luglio 2006

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2006
Registro n. 1, foglio n. 18

05R0524

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigere** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al testo della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009 (Legge finanziaria 2007)» (Legge provinciale pubblicata nel supplemento n. 1 al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 1/I-II del 2 gennaio 2007).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 8 del 20 febbraio 2007)

Nel testo della legge provinciale citata in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento n. 1 al *Bollettino ufficiale* della Regione, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 23, alla tabella B, al punto 5, prima colonna (2007) dove è scritto: «85.015.300,00», leggasi: «89.415.300,00»;

alla pag. 23, alla tabella B, ultimo rigo (Totale), prima colonna (2007), dove è scritto: «271.789.224,00», leggasi: «276.189.224,00».

Si provvede alla ripubblicazione dell'intera tabella B, come risulta a seguito delle correzioni apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

ANLAGE B		TABELLA B		SPESE PER INTERVENTI DI OPERE AD ESECUZIONE PLURIENNALE (Art. 3, comma 2, della legge)						Somme-Totale 2007-2011	
FUNZIONARI PER MANUTENZIONE E RINNOVO DEI BENI COMUNALI		FUNZIONARI PER MANUTENZIONE E RINNOVO DEI BENI COMUNALI		FUNZIONARI PER MANUTENZIONE E RINNOVO DEI BENI COMUNALI		FUNZIONARI PER MANUTENZIONE E RINNOVO DEI BENI COMUNALI		FUNZIONARI PER MANUTENZIONE E RINNOVO DEI BENI COMUNALI		FUNZIONARI PER MANUTENZIONE E RINNOVO DEI BENI COMUNALI	
ANNO	QUANTITÀ	ANNO	QUANTITÀ	ANNO	QUANTITÀ	ANNO	QUANTITÀ	ANNO	QUANTITÀ	ANNO	QUANTITÀ
1	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
2	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
3	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
4	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
5	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
6	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
7	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
8	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
9	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
10	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
11	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
12	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
13	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
14	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
15	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
16	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
17	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
18	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
19	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
20	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
21	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
22	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
23	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
24	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
25	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
26	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
27	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
28	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
29	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
30	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
31	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
32	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
33	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
34	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
35	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
36	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
37	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
38	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
39	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
40	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
41	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
42	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
43	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
44	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
45	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
46	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
47	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
48	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
49	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
50	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
51	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
52	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
53	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
54	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
55	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
56	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
57	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
58	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
59	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
60	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
61	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
62	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
63	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
64	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
65	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
66	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
67	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
68	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
69	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
70	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
71	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
72	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
73	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
74	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
75	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
76	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
77	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
78	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
79	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
80	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
81	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
82	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
83	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
84	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
85	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
86	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
87	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
88	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
89	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
90	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
91	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
92	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
93	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
94	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
95	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
96	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
97	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
98	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
99	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
100	10200	10200	10200	10200	10200	10200					

ERRATA-CORRIGE

Alle leggi provinciali n. 12 del 16 novembre 2006 «Consulenza finanziaria e creditizia e istituzione della cooperativa di garanzia «Socialfidi» e n. 13 del 16 novembre 2006 «Organismi geneticamente modificati (OGM) nel *Bollettino ufficiale* n. 48/I-II del 28 novembre 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 50 della Regione Trentino-Alto Adige del 12 dicembre 2006)

Nel *Bollettino ufficiale* n. 48/I-II del 29 novembre 2006 a pag. 12 risp. 17 sono state pubblicate le suddette leggi della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

Tuttavia inavvertitamente in entrambe davanti alla sottoscrizione «IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER» è stato indicato «*Trento*, 16 novembre 2006» anziché «*Bolzano*, 16 novembre 2006».

06R0718

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GUG-033) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 9 0 1 *

€ 2,00